

Avv. Salvatore Barilla
Patrocinante in Cassazione
Via Treviso Alta, n. 39 - 0965/28926
89125 Reggio Calabria

Avviso di notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio, Sez. I Bis con ordinanza n. 4308/2021, nel giudizio avente N. Reg. Ric. 10528/2019 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso e dei motivi aggiunti da parte dei controinteressati.

* * * *

A) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE, NUMERO DI RG E DATA DELL'UDIENZA GIÀ FISSATA CON L'ORDINANZA:

TAR Lazio, Sez. I Bis di Roma – R.G. 10528/2019 – Udienza 24 novembre 2021.-

B) nominativo del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata:

Maceli Demetrio, nato a Messina il 04/03/1974, CF MCLDTR74C04F158S, residente a Messina in Via Quod Quaeris is 435/40, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Barilla CF BRLSVT58E07F158O (Pec. salvatore.barilla@avvocatirc.legalmail.it Fax 096528926) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonino Spinoso in Roma alla via Giuseppe Ferrari n. 35- domicilio digitale salvatore.barilla@avvocatirc.legalmail.it; Ministero dell'Interno-dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (CF 97149560589), in persona del Legale rappresentante pro *tempore*, sedente per la carica in Roma Piazza del Viminale, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma in Via Dei Portoghesi 12

C) CONTROINTERESSATI:

I soggetti inseriti nella graduatoria finale relativa alla Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con DM 238 del 14/11/2018. Per l'indicazione nominativa si rinvia all'allegato 2 recante la predetta graduatoria.

D) ATTI IMPUGNATI:

il sig. Demetrio Maceli ha chiesto previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari - con il ricorso principale del DM n. 283 del 23/05/2019 - relativo alla Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con DM 238 del 14/11/2018 - con il quale il ricorrente veniva escluso dalla citata procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nonché di ogni altro atto anche non conosciuto dal ricorrente, precedente, contestuale, successivo, connesso e consequenziale e, ove occorra, del DM n. 310 dell'11/06/2019 con il quale è stata approvata la Graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del DM 417 del 17/07/2019 di rettifica al precedente DM 310 dell'11/06/2019.

Nonché con i motivi aggiunti al ricorso l'annullamento del d.m. n. 271 del 19 novembre 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 1/49 del 23/11/2020 e conosciuto in data 24/11/2020 mediante la pubblicazione sul sito vigilifuoco.it del Ministero dell'Interno, di rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, atto conclusivo della procedura di stabilizzazione de quo. Nonché di ogni altro atto anche non conosciuto dal ricorrente, precedente, contestuale, successivo, connesso e consequenziale e ove occorra del D.M. n. 236 del 7 ottobre 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 1/41 del 07/10/2020; del D.M. n. 192 del 9 luglio 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 1/30 del 09/07/2020; del D.M. n. 42 del 16 gennaio 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 1/2 bis del 16/01/2020; del D.M. n. 526 del 22 ottobre 2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 1/48 del 22/10/2019, tutti di rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; della nota relativa all'adempimento dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato priva di data unitamente alla nota prot.15124 del 13/08/2019 e alla nota prot. 8979 del 01/06/2019. Tutti atti precedenti all'atto finale oggi impugnato.

E) SUNTO DEL RICORSO ORIGINARIO, E MOTIVI AGGIUNTI E DELLE RELATIVE CONCLUSIONI:

Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 05/08/2020 ed iscritto al N 10528/19 il sig. Maceli Demetrio adiva l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contestando la legittimità della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con DM 238 del 14/11/2018 - con il quale il ricorrente veniva escluso dalla citata procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di ogni altro atto precedente, contestuale, successivo, connesso e consequenziale.

A tal fine il ricorrente chiedeva al TAR Lazio adito, in via cautelare, di voler disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati come riportati supra, e di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti preordinato, connesso e consequenziale, in quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente, per *“Violazione di legge ed eccesso di potere- violazione art. 10 DPR 76/2004- violazione note esplicative del Ministero dell'interno del 06/12/2018 e del 13/12/2018- violazione per mancata valutazione dei giorni di servizio effettuati nel periodo 2014/2017 per come chiarito dallo stesso Ministero dell'Interno- eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta”*. A tal fine, nel proprio ricorso al TAR, l'odierno ricorrente esponeva che, come documentato e comprovato dallo stesso comando Provinciale di Messina, lo stesso risultava iscritto negli elenchi dei vigili Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 15/05/1996, e come da certificazione allegata, aveva effettuato n. 280 giorni di servizio fino al 31/12/2013, oltre ad aver effettuato, negli ultimi quattro anni, corsi di aggiornamento di cui all'art. 10 del DPR 76/2004 per un totale di n. 72 ore corrispondenti a 14 giorni di servizio presso il Comando Provinciale di Messina. Rappresentava che il Ministero dell'Interno con le note esplicative del 06/12/2018 e 13/12/2018 in riscontro ai quesiti posti da alcuni comandi provinciali VVF aveva precisato che i richiami effettuati per svolgere l'addestramento periodico di cui all'art. 10 del DPR 76/2004 possono essere computati

come un giorno di servizio e che i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento sono considerati richiami in servizio temporaneo.

In particolare, la nota esplicativa del 06/12/2018 testualmente statuisce: *“per quanto concerne i giorni di servizio si fa presente che, ai sensi dell’art. 9 comma 4 e 10 comma 3 del DPR 76/2004 e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento ed ai corsi di formazione, con l’eccezione del corso di formazione iniziale, sono considerati richiami in servizio temporaneo”*. La nota esplicativa del 13/12/2018 ancora statuisce che *“i richiami di servizio per svolgere l’addestramento periodico di cui all’art. 10 del DPR 76/2004, debitamente documentati, possono essere computati come un giorno di servizio”*. Alla luce di quanto sopra, l’odierno ricorrente rappresentava che era indiscutibile la circostanza che lo stesso avesse effettuato i 14 giorni di servizio negli ultimi quattro anni, considerato che l’art. 10 prevede che il comando provinciale debba tenere con cadenza MENSILE corsi di addestramento della durata di almeno 5 ore. Alla luce di ciò, avendo l’ricorrente effettuato n. 72 ore di addestramento (poiché il Comando provinciale di Messina ha organizzato i corsi non con cadenza mensile ma concentrandoli in sessioni più ampie) e considerando che una giornata di servizio è rappresentata da n. 5 ore di corso previsti dall’Art. 10 del DPR76/2004, da un semplice calcolo matematico emergeva con tutta evidenza la correttezza delle censure mosse dal Maceli.

Rappresentava altresì che l’organizzazione interna del Comando Provinciale di appartenenza e la mancanza di richiami non potevano in alcun modo penalizzare le sorti del ricorrente che come richiesto dal bando di concorso ha effettuato negli ultimi 4 anni n. 14 giorni di richiamo in servizio.

Alla luce di quanto sopra era evidente che il sig. Maceli possedesse i requisiti di cui all’art. 2 del Bando e relativi alla sua età anagrafica al momento dell’inizio della domanda di concorso per come dichiarato in sede di presentazione della domanda e come certificato dal comando provinciale di appartenenza. In particolare: A) era iscritto da oltre 3 anni negli appositi elenchi (iscrizione del 15/05/1996); B) ha effettuato oltre 250 giorni di servizio (280 per l’esattezza); C) ha effettuato non meno di un richiamo per 14 giorni di servizio nell’ultimo quadriennio.

Rilevava pertanto che il provvedimento di esclusione effettuato con il DM 283 del 23/05/2019 fosse illegittimo e andasse annullato con conseguente riconoscimento di n. 14 giorni di richiamo effettuati nell’ultimo quadriennio e l’inserimento del nominativo del ricorrente nelle graduatorie degli idonei alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con DM 283 del 14/11/2018, al fine di consentire allo stesso la prosecuzione del percorso di stabilizzazione. All’esito della costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata veniva depositata memoria di replica nell’interesse di parte ricorrente con la quale questa difesa rilevava che, successivamente, alla pubblicazione del bando di concorso, in riscontro ai quesiti posti da alcuni comandi provinciali VVF, il Ministero ha emanato, due note esplicative (una il 05/12/2018 e l’altra il 13/12/2018) quale conseguenza delle gravi incertezze interpretative del bando di concorso e che riguardavano alcuni casi particolari in cui si erano trovati i Comandi Provinciali. Il Ministero, con le dette note esplicative, ha precisato che i richiami effettuati per svolgere l’addestramento periodico di cui all’art. 10 del DPR 76/2004 sono considerati richiami in servizio temporaneo. In particolare, la nota esplicativa del 05/12/2018 testualmente stabilisce che: *“per quanto concerne i giorni di servizio si fa presente che, ai sensi dell’art. 9 comma 4 e 10 comma 3 del DPR 76/2004 e successive*

modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento ed ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di formazione iniziale, sono considerati richiami in servizio temporaneo". Ed è quello a cui si è attenuto e che ha documentato il sig. Maceli partecipando al bando. Priva di pregio pertanto appariva l'eccezione formulata dal Ministero con l'atto di costituzione in giudizio laddove affermava che *"i giorni di servizio effettuati per la formazione, poiché riferiti a singole prestazioni, non possono essere accumulati per formare un unico richiamo comprendente quattordici giorni di servizio"* risultando ciò in aperto contrasto con quanto esposto dal Ministero nelle richiamate note esplicative. Ma vi è di più, proprio aderendo alla tesi del Ministero - laddove nella nota del 13/08/2019 afferma che *"i moduli di richiamo previsti per l'impiego del personale volontario da parte delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono basati su periodi di 14 giorni"* - dal combinato disposto della predetta nota del 13/08/2019 e della nota esplicativa del 05/12/2018 (*"... i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento ed ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di formazione iniziale, sono considerati richiami in servizio temporaneo. . ."*) andava ritenuto che il ricorrente nell'ultimo quadriennio ha effettuato ben due richiami in servizio di 14 giorni ciascuno in considerazione del fatto che lo stesso Ministero considera i richiami come moduli unitari da 14 giorni. Per quanto sopra esposto, proprio in virtù dei principi che hanno ispirato il legislatore che ha *"inteso dare rilievo preminente all'effettiva esperienza lavorativa acquisita ed all'assiduità di partecipazione dimostrata dai singoli aspiranti"* si può pacificamente affermare che il sig. Maceli sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando e che hanno ispirato il legislatore nella redazione della normativa sottesa al bando stesso. Il ricorrente, infatti, ha effettuato almeno un richiamo nell'ultimo quadriennio atteso che i periodi di addestramento sono considerati a tutti gli effetti *"richiami in servizio temporaneo"* e nello stesso periodo ha effettuato almeno 14 giorni di servizio, oltre ai 280 giorni di servizio già riconosciuti per i periodi precedenti. Circostanze queste mai negate dal Ministero. Veniva altresì evidenziato che il Ministero contravvenendo alle disposizioni di cui alle note esplicative in precedenza richiamate non avesse riconosciuto al Maceli i giorni di servizio e i periodi di richiamo per come dallo stesso Ministero calcolati nelle predette note, atteso che continuava ad affermare che il ricorrente avesse effettuato solo 280 giorni di servizio, omettendo di inserire i dati relativi ai periodi di addestramento effettuati nell'ultimo quadriennio. I periodi di addestramento infatti ad oggi non sono stati calcolati né ai fini dei giorni di servizio, né ai fini dei richiami, in caso contrario sarebbe emersa con tutta evidenza la legittimità delle richieste di parte ricorrente. Secondo le disposizioni del bando il ricorrente doveva aver svolto 250 giorni di servizio alla data del 1° gennaio 2018 e un richiamo in servizio nell'ultimo quadriennio dalla data di pubblicazione del bando (indetto con DM 238 del 14/11/2018). Il bando dunque scinde i due elementi, da un lato i giorni di servizio effettuati fino al 01/01/2018 e nelle note esplicative chiarisce alcune regole per il calcolo, e dall'altro lato i richiami in servizio effettuati nell'ultimo quadriennio fino al 14/11/2018 (si ribadisce individuati come moduli unitari di 14 giorni) che nella nota del 05/12/2018 vengono fatti coincidere, tra l'altro, con i periodi di addestramento di cui all'art 10 comma 3 del DPR 76/2004. Quanto all'attività dei singoli Comandi Provinciali e ai richiami dagli stessi effettuati si rammenta che l'organizzazione interna del Comando Provinciale di appartenenza e la mancanza di richiami non possano in alcun modo penalizzare le sorti del ricorrente, lo stesso ha sempre risposto positivamente *"alle chiamate"* del Comando Provinciale di appartenenza sia per i richiami in servizio sia per i periodi di addestramento. È stato inoltre rilevato che negli ultimi anni il comando provinciale di appartenenza del ricorrente ha effettuato una drastica riduzione dei richiami annuali. Il Ministero a tal proposito non ha fornito nessuna prova contraria al riguardo. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare ivi formulata.

Nelle more della decisione sul ricorso, il Ministero ha provveduto a pubblicare rettifica alla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento con D.M. n. 271 del 19 novembre 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 1/49 del 23/11/2020, omettendo di inserire il nominativo del ricorrente. Il sig. Maceli proponeva motivi aggiunti al ricorso ritualmente notificati e depositati in data 01/02/2021 avverso il predetto atto e tutti gli atti precedenti, contestuali, successivi connessi e consequenziali, in quanto lesivi della posizione giuridica del ricorrente, per *“Violazione di legge ed eccesso di potere- violazione art. 10 DPR 76/2004- violazione note esplicative del Ministero dell'interno del 06/12/2018 e del 13/12/2018- violazione per mancata valutazione dei giorni di servizio effettuati nel periodo 2014/2017 per come chiarito dallo stesso Ministero dell'Interno- eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta”*.

E' stato rilevato che controparte, nonostante avesse più volte proceduto in autotutela alla rettifica della graduatoria di merito relativa alla procedura di stabilizzazione per cui è causa, non ha provveduto ad inserire il ricorrente in posizione utile all'interno della stessa, nonostante l'evidente illegittimità del proprio operato (manifesta con l'ordinanza del. 862/2020 del 21/02/2020) conscia del fatto che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla medesima procedura di stabilizzazione. Relativamente ai richiami è stata posta l'attenzione su due particolari. Il primo è che per poter effettuare un richiamo in servizio occorre attendere la chiamata del Comando Provinciale rispettando una precisa turnazione, e dall'altro che persone possono declinare la proposta poiché non interessati.

Controparte però non ha mai offerto né prova della turnazione da parte del comando di appartenenza di parte ricorrente, né di eventuali rinunce al richiamo da parte del sig. Maceli.

In realtà nel Comando provinciale di Messina, evidentemente per ragioni interne di servizio, negli ultimi anni i richiami in servizio si sono notevolmente ridotti, tanto che i soggetti interessati a permanere all'interno degli elenchi hanno presentato al comando di appartenenza apposita dichiarazione con la quale dichiaravano di accettare incondizionatamente di effettuare i periodi di retraining senza retribuzione e liberando l'amministrazione da ogni responsabilità.

Il sig. Maceli, dall'ultimo richiamo avvenuto nel 2012, è stato richiamato in servizio dal 23/01/2020 al 05/02/2020 per un periodo di 14 giorni- richiamo a cui ha risposto positivamente, oltre ad aver effettuato le ore di addestramento per come organizzate dal comando.

A tal proposito -e ritornando allo spirito che ha animato il legislatore nella stesura della procedura di reclutamento per cui è causa- occorre rilevare che dal mese di dicembre 1998, ininterrottamente a tutt'oggi il sig. Maceli presta servizio antincendio presso le basi elicotteristiche sanitarie ed è in possesso di apposite abilitazioni e attestazioni rilasciate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco oltre a venire sottoposto periodicamente alle visite per l'accertamento dell'idoneità psicofisica del personale addetto al servizio antincendio.

E' indiscutibile dunque che anche sotto il profilo della professionalità acquisita il ricorrente rispecchi tutti i canoni richiesti dal legislatore, oltre si ribadisce il possesso dei requisiti specifici per l'accesso alla procedura di stabilizzazione de quo all'art. 2 del Bando e relativi alla sua età anagrafica al momento dell'invio della domanda di concorso per come dichiarato in sede di presentazione della domanda e come certificato dal comando provinciale di appartenenza.

Da ultimo ma non per importanza occorre rilevare l'inesattezza commessa dal Comando Provinciale di Messina nel calcolo dei giorni di servizio effettuati nell'ultimo quadriennio. Ad avviso del predetto Comando il ricorrente avrebbe svolto n. 12 giorni di servizio (per n. 72 ore di addestramento), poichè la nota 24302 del 13/12/2018 disporrebbe che *“in caso di richiami in servizio temporaneo ad ore, si ritiene che venga maturato un giorno di servizio in caso di richiamo per almeno sei ore”*. In realtà la predetta nota al punto 1 (quello appunto richiamato dal comando provinciale di Messina) fa riferimento al richiamo del personale volontario per la frequenza dei corsi di formazione. La stessa nota però differenzia al punto 3 il calcolo dei giorni in relazione ai periodi di addestramento di cui all'art. 10 del DPR 76/2004 che sono appunto le ore svolte e documentate dal ricorrente. A tal fine, come già più volte ribadito nel corpo del giudizio principale, la nota esplicativa del 13/12/2018 ancora statuisce che *“i richiami di servizio per svolgere l'addestramento periodico di cui all'art. 10 del DPR 76/2004, debitamente documentati, possono essere computati come un giorno di servizio”*.

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'art. 10 prevede che il comando provinciale debba tenere con cadenza MENSILE corsi di addestramento della durata di almeno 5 ore e che lo scrivente ha effettuato n. 72 ore di addestramento (poiché il Comando provinciale di Messina ha organizzato i corsi non con cadenza mensile ma concentrandoli in sessioni più ampie) è indiscutibile che lo scrivente nell'ultimo quadriennio abbia effettuato un totale di 14 giorni di richiami in servizio (considerando che una giornata di servizio è rappresentata da n. 5 ore di corso previsti dall'Art. 10 del DPR 76/2004). Chiedeva pertanto, previo annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti di *“Ordinare di conseguenza il risarcimento del danno in forma specifica con il riconoscimento di n. 14 giorni di richiamo in servizio relativamente all'ultimo quadriennio e la conseguente immissione del nominativo del sig. Maceli all'interno della graduatoria degli ammessi, concedendo così allo stesso di poter prendere parte alla procedura di stabilizzazione indetta con DM 238 del 14/11/2018. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”*.

F) INDICAZIONE CIRCA LA CONSULTAZIONE DELLO STATO DEL GIUDIZIO:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (r.g. n. 10528/2019) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della Sezione “TAR”.

G) AVVISO:

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 13.4.2021, n. 4308, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso e dei motivi aggiunti da parte dei controinteressati.

Avv. Salvatore Barilla